

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER ADEGUARE LO  
STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 36/2021  
A.S.D – A.Š.D. SISTIANA - SESLJAN**

L'anno 2024 il giorno 10 del mese di Aprile alle ore 20.30, presso la sede legale dell'AS.D. - A.Š.D. Sistiana - Sosljan, sita nel Complesso Sportivo di Visogliano, si è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'AS.D. - A.Š.D. Sistiana - Sosljan, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Verifica poteri;
2. Variazione dello Statuto a seguito della Riforma dello Sport secondo le direttive del D. Lgs. 36/2021;
3. Varie ed eventuali.

Viene nominato Presidente dell'Assemblea il Sig. Disnan Andrea, il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti il Sig. Carbuicchio Mauro a svolgere le funzioni di Segretario il quale accetta.

1. Dei punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione esposta nella Bacheca sociale e via mail agli associati in data 29/03/2024 (in allegato la convocazione) e si è provveduto all'invio degli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari a tutti i soci con diritto di voto.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 7 dello Statuto vigente, verificato che sono presenti n. 13 (tredici) associati su 18 (diciotto) iscritti (in allegato la lista dei soci) di cui n. 13 (tredici) in proprio e n. 0 per delega con diritto di voto,

**Dichiara**

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

2. Il Presidente comunica all'Assemblea che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 36/2021 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla legge 289/2002. Pertanto, al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche RNASD è necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo Statuto dell'Associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e ss. del D.Lgs.36/2021. Informa l'Assemblea che il nuovo Statuto non è esente dall'imposta di registro (art. 12 comma 2-bis D.Lgs. 36/2021). Mentre la registrazione dell'atto è esente dall'imposta di bollo, art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B al D.p.r. n. 642/1972.

Il Presidente procede con la lettura del nuovo Statuto redatto in italiano e sloveno, illustrando le motivazioni che hanno portato alla totale modifica dello Statuto in base alle nuove disposizioni legislative, onde evitare di non inserire alcune previsioni inderogabili.

L'art. 7 del D.Lgs.36/2021, al primo comma, indica il contenuto obbligatorio dello statuto delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Il punto b) del primo comma dell'art. 7 D.Lgs. 36/2021 si preoccupa di specificare che, oltre a dover obbligatoriamente inserire l'oggetto sociale all'interno dello statuto, è altresì necessario che questo preveda lo svolgimento in via stabile e principale dell'attività sportiva dilettantistica.



Come previsto dall'art. 7, comma 1-quater, del D.Lgs. n. 36/2021, l'inosservanza di tale obbligo rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RNASD, per quanti vi sono già iscritti e comporta la cancellazione dallo stesso con la conseguente perdita della possibilità di accedere a benefici, fiscali e non, ed a contributi pubblici statali. L'art. 7 del D.Lg. n. 36/2021 stabilisce espressamente che le ASD devono costituirsi per atto scritto nel quale, oltre all'indicazione della sede legale, devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica;
- b-bis) la possibilità di esercitare attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lett. b), che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con DPCM o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport; il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui sopra comporta la cancellazione d'ufficio dal RNASD (art. 9 del D.Lgs. n. 36/2021);
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'ASD;
- d) l'assenza di fini di lucro così come previsto dal successivo art. 8 del D.Lgs. n. 36/2021;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economici-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli Organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'Associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

Come previsto dalla lett. d) sopra riportata, è necessario che nello statuto sia espressamente indicato che la ASD non ha fine di lucro. A tale riguardo, l'art. 8 del Decreto n. 36/2021 stabilisce che le ASD devono destinare utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio; è quindi vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali.

E' estremamente importante sottolineare l'esigenza di uniformare lo Statuto alle disposizioni sopra riportate entro il 30 giugno 2024, a pena di cancellazione dal Registro con conseguente perdita della qualifica e relativi benefici.

Al termine della lettura del nuovo Statuto e della relazione del Presidente chiede alcuni chiarimenti sull'art. 16 comma 1 e 4 dello Statuto in oggetto.

Il Presidente, fornisce le spiegazioni richieste.

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo Statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità indicate palese

Favorevoli 13 (tredici) Contrari 0 (zero) Astenuti 0 (zero)

L'Assemblea a unanimità delibera relativamente al secondo punto di approvare, con decorrenza immediata, il nuovo Statuto associativo posto in Allegato al presente verbale in italiano e sloveno.


Si conferisce l'incarico al Presidente o ad un suo delegato di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate.

3. Varie ed eventuali n.n

Al termine della discussione il Presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno. Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 21.45 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno viene sottoscritto il presente verbale unitamente dal Presidente ed il Segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE

REGISTRATO A MONFALCONE IL ..... 17 APR. 2024

AL N. 89 ..... SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.

LIQUIDATI Euro 200,00 (DUECENTO/00)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (\*)

Alessandro ANZANI

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale AD INTERIM FRANCESCO ZANETTI



**A.S.D. A.Š.D. SISTIANA SESLJAN**  
Centro Sportivo Visogliano Športni Center Vižovlje  
Duino-Aurisina Devin-Nabrežina, 34011 Trieste Trst  
Tel./Fax: 040/291314 – P.I./C.F. 00911580322  
e-mail: info@asdsistiana.it

A tutti i soci dell'ASD Sistiana Sestjana

Vsem članom ASD AŠD Sistiane Sestjana

## Convocazione Assemblea sociale Straordinaria

## Sklic izrednega občnega zbora

Il giorno mercoledì 10 aprile 2024, alle ore 11,30 presso la sede sociale del campo sportivo di Visogliano, in conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale, viene convocata l'Assemblea Straordinaria dei soci con il seguente o.d.g.:

Po predpisih statuta športnega društva sklicujemo izredni občni zbor v sredo, 10. aprila 2024, ob 11,30 v prostorih športnega centra v Vižovljah.

Dnevni red:

1. Verifica poteri;
2. Variazione dello Statuto a seguito della Riforma dello Sport secondo le direttive del d.lgs. 36/2021;
3. Varie ed eventuali;

1. Preverjanje društvenih organov

2. Sprememba statute na podlagi športne reforme in navodil v zveza z

zakonom 36/2021

3. Razno

Se in prima convocazione non risulti presenti almeno la metà più uno dei soci, l'Assemblea Straordinaria si terrà in **seconda convocazione**.

V primeru, da občnega zbora se ne udeleži vsaj polovica članov, bo sklican **drugi občni zbor**.

**v sredo, 10 aprila 2024 ob 20.30 uri**

**Obveščamo, da kdor ni še poravnal članarine za leto 2024, mora to storiti pred občnim zborom.**

**alle ore 20.30 di mercoledì 10 aprile 2024**

**I Soci che non fossero in regola con il versamento della quota sociale per l'anno 2024 dovranno regolarizzare il pagamento prima dell'assemblea.**

Izpostavljeno v prostorih športnega centra in na spletu dne 29. marek 2024

Esposto nella bacheca sociale e sul sito web il giorno 29 marzo 2024

Presidente/Predsednik

Segretario/Tajnik



(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale AS INTERI, FRANCESCO ZANETTI



**Statuto della  
Associazione Sportiva Dilettantistica -  
Amatersko Športno Društvo  
Sistiana - Sesljan A.S.D. - A.Š.D.**

**Titolo I  
Denominazione, sede, oggetto e durata**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (\*)  
Alessandro ANZANI  
(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
AD INTERIM FRANCESCO ZANETTI

**Articolo 1 - Denominazione e sede**

1. È operante, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Libro I, cod. civ. e nel D.Lgs. 36/2021, un'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica - Amatersko Športno Društvo Sistiana - Sesljan", in breve A.S.D. - A.Š.D. Sistiana - Sesljan", (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di Assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede nel Comune di Duino-Aurisina (TS).
2. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall'Consiglio Direttivo. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l'Associazione risulti iscritta.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero.
4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica - Amatersko Športno Društvo", anche in breve ASD - AŠD.
5. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

**Articolo 2 - Colori ed eventuale emblema sociale**

1. I colori sociali sono giallo-blu. L'emblema dell'Associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante un delfino.

**Articolo 3 - Oggetto**

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione si propone di:
  - a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle del calcio;
  - b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere in un'ottica strumentale alla massima diffusione della pratica sportiva.
5. Per la realizzazione dei fini istituzionali l'Associazione potrà collaborare con gli Organismi sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche

Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.

6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, deliberata dal Consiglio Direttivo, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati.
7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e/o degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e/o discipline sportive associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, EPS o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'Associazione sportiva.
10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, EPS o discipline sportive associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
11. L'Associazione inoltre si impegna ad applicare tutte le disposizioni di cui all'art. 33 del Dlgs.36/2021 in materia di lavoratori sportivi e minori.

#### **Articolo 4 - Durata**

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

### **Titolo II Della vita associativa**

#### **Articolo 5 - Domanda di ammissione**

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per "*irreprensibile condotta*" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

4. Chi intenda aderire all'associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del diniego.
6. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
7. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
8. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
9. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne, salvo subentro o sostituzione di detto soggetto, da comunicarsi tempestivamente all'Associazione.
10. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
11. Per tutte le procedure non specificatamente indicate in questa sede, si demanda a Regolamento sociale.

#### **Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci**

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
  - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
  - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
  - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
  - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
  - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.9.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 7 - Decadenza dei soci**

1. La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione o causa di morte.



2. L'associato può in qualsiasi momento notificare per iscritto, a mezzo posta elettronica o raccomandata a/r al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro i primi 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito, anche collettivo, al versamento del contributo annuale.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata a/r, il quale può presentare, entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

### **Titolo III Degli organi associativi**

#### **Articolo 8 - Organi sociali**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea generale degli associati;
  - b) il Consiglio Direttivo
  - c) il Presidente;
  - d) il Vice Presidente;
  - e) il Segretario (qualora nominato);
  - f) il Tesoriere (qualora nominato)
  - g) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei conti (qualora istituito).

#### **Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea generale**

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede ordinaria sia straordinaria.
4. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
  - a) almeno la metà più 1 (uno) degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
  - b) almeno la metà più 1 (uno) dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 14 (quattordici) del presente Statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività, sul sito istituzionale, altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato e comunque con qualsiasi altro mezzo (anche per mezzo dei social media) idoneo a rendere gli associati edotti della convocazione, con almeno 8 (otto) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione ma deve svolgersi entro i 10 (dieci) giorni successivi.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano, ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
16. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 (dieci) soci e presentate al Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 10 - Partecipazione all'Assemblea**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. La delega deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.



3. Gli associati minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dai soggetti indicato nell'art 5 comma 9 del presente Statuto dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

#### **Articolo 11 - Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.  
L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di revisione (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
2. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
  - a) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo.
  - b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio anche nella forma di rendiconto di cassa;
  - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
  - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di revisione;
  - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinate di esclusione eventualmente impugnate;
  - g) individua le attività diverse da quelle di interesse sportivo che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
  - h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 39/2021;
  - i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

#### **Articolo 12 - Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
  - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
  - c) sui diritti reali immobiliari;
  - d) sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
  - e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla legge.

#### **Articolo 13 - Validità Assembleare**

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria sia l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati ai sensi dell'articolo 21, comma 3 cod. civ.


#### Articolo 14 - Audio/video assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. È in ogni caso necessario che:
  - comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente ed il Segretario della riunione;
  - vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento Assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
  - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
  - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
  - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale nell'assunzione dell'incarico di volta in volta debitamente verificate. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e altre eventuali deleghe di funzioni. Le cariche di Segretario e Tesoriere, ove assegnate, possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi e ogniqualevolta il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri lo ritiene necessario.
5. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, disciplina sportiva associata o EPS riconosciuti dal CONI e, ove Paralimpici, riconosciuti dal CIP.
6. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 14 (quattordici) del presente Statuto.
7. Le riunioni sono valide quando vi partecipano almeno la metà più un componente, tra i quali il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, e le deliberazioni sono approvate a



- maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
8. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
  9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
  10. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 16 - Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente**

1. Il Consiglio Direttivo decade:
  - a) per dimissioni (anche non contemporanee) della metà più uno dei suoi componenti originariamente eletti;
  - b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
  - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
  - d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente, oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 (sessanta) giorni, con le modalità indicate all'art. 9 del presente Statuto, alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di Consigliere.
5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
  - a) per dimissioni;
  - b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e all'ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

#### **Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:
  - a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio;
  - b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;
  - c) determinare l'importo delle quote associative;
  - d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.
- o) nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;

#### **Articolo 18 - Il Presidente**

- 1. Il Presidente viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.
- 2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
- 3. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
- 4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni personalmente o a mezzo dei suoi delegati.



#### **Articolo 19 - Il Vice Presidente**

- 1. Il Vice Presidente viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, egli rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'Assemblea di cui all'art. 16, comma 2 del presente Statuto.

#### **Articolo 20 - Il Segretario e il Tesoriere**

- 1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona: qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Segretario a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le sue funzioni sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero



a procedere a nuova nomina, dal Tesoriere. Parimenti il Tesoriere temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, verrà sostituito con le stesse modalità dal Segretario.

2. Il Segretario collabora con il Presidente nella cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri, cura le procedure di tesseramento dei soci, attende alla corrispondenza, predispone la modulistica inerente le attività principali e secondarie dell'Associazione anche avvalendosi dell'ausilio di soggetti tecnici esterni incaricati dal Consiglio Direttivo.
3. Il Tesoriere provvede, anche in collaborazione con gli altri membri del Consiglio Direttivo e avvalendosi altresì dell'ausilio di soggetti tecnici esterni incaricati dal Consiglio Direttivo stesso, alla tenuta delle scritture contabili, alla verifica del corretto svolgimento degli adempimenti fiscali, lavorativi e contributivi dell'Associazione. Egli inoltre sovrintende alla predisposizione del rendiconto annuale in termini economici e finanziari, e alla stesura del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.
4. Il Tesoriere è altresì incaricato di compiere le operazioni formali di incasso di quote sociali nonché di quote di partecipazione a eventi e attività principali e secondarie, e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.
5. Al Tesoriere spetta anche la funzione del controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti.
6. Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

#### **Articolo 21 - Organo di revisione**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti possono essere eletti dall'Assemblea. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Dopo essere stato eletto il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti e/o il Revisore rimane in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di mandato.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

#### **Titolo IV Patrimonio e scritture contabili**

#### **Articolo 22 - Patrimonio**

1. L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
  - a) quote e contributi degli associati;
  - b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
  - c) eredità, donazioni e legati.
  - d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.
2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.
  3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili e avanzi di gestione verranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

#### **Articolo 23 - Il rendiconto economico**

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto dell'Associazione, sia preventivo sia consuntivo, da sottoporre all'approvazione Assembleare.
3. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
4. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio rendiconto stesso.
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea.
6. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16.1.d del presente Statuto.

#### **Articolo 24 - Anno sociale**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Titolo V Disposizioni finali**

#### **Articolo 25 - Regolamento sociale interno**

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte attraverso il Regolamento sociale interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da ratificarsi, da parte dell'Assemblea, alla prima Assemblea ordinaria e/o straordinaria utile successiva, dalla quale entreranno in vigore le norme in esso contenute. In nessun caso il Regolamento può derogare a quanto previsto dallo Statuto;

- eventuali norme contenute nel Regolamento che dovessero risultare irrituali nelle procedure, difformi nella sostanza e contrastare con lo Statuto si intendono non applicabili.
2. Il Regolamento può prevedere a carico dei soci quote di partecipazione e spese per attività principali e secondarie, anche connesse alle attività organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è o sarà affiliata.

#### **Articolo 26 - Trasformazione – Terzo settore**

1. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
2. L'Assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

#### **Articolo 27 - Scioglimento**

1. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, intese come finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 13.4 del presente Statuto.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7 comma 1, lettera h), D.Lgs. 36/2021

#### **Articolo 28 - Clausola compromissoria**

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al Collegio Arbitrale previsto dalle norme regolamenti della Federazione Italiana Gioco Calcio o altro Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

#### **Articolo 29 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.